IL TRIBUNALE DI COSENZA

Ufficio procedure concorsuali

In persona della dott.ssa Francesca Goggiamani ha pronunciato il seguente

DECRETO

Sulla proposta di piano ex l. n. 3/2012 presentato da Converso Edoardo

Letto il ricorso;

Vista la l. n. 3/2012;

Vista la proposta di piano del consumatore presentato con l'ausilio del professionista nominato dal Tribunale per come migliorato a seguito delle integrazioni richieste da questo Giudice del 4.9.2017 Vista la relazione del professionista delegato;

Celebrata l'udienza ex art. 12 bis l. 3/12;

Ribadita la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura ed in particolare:

- la competenza territoriale del Tribunale,
- non essere parte ricorrente soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla l. n. 3/2012;
- non aver ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla l. n. 3/2012;
- non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis;
- aver fornito documentazione sufficiente a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

riscontrata l'insussistenza di atti in frode ai creditori;

Considerato in ordine alla meritevolezza del debitore:

- che l'art 12 bis l. 3/12 condiziona l'omologa all'esclusione delle circostanze che "il consumatore [abbia] assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovra indebitamento";
- che dalle indagini espletate dall'OCC alla luce dei debiti contratti e dalle motivazioni della loro assunzione non ricorre tale negativa circostanza;

Considerato in punto di legittimità e di verifica di fattibilita' del piano ed idoneita' dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonche' dei crediti di cui all' articolo 7, comma 1, terzo periodo:

A

- rilevato che la proposta di piano per come rimodulata nel corso del procedimento prevede:-) pagamento al 100% del credito in prededuzione in 60 rate, -) del creditore ipotecario a 63,67% in 15 anni secondo la naturale scadenza del mutuo per la parte corrispondente a valore del patrimonio dei debitori, -) della ulteriore parte falcidiata al chirografo in 60 rate al 20% come gli altri chirografi; -) del creditore Equitalia degradato al chirografo per in capienza del patrimonio mobiliare al 20% in 60 rate;
- che la degradazione è legittima per l'ipotecario alla luce del valore dell'immobile dei debitori e della quota di proprietà di altro bene della Biscardi;
- del pari è legittima quella del creditore Equitalia privilegio mobiliare e non possedendo i debitori beni mobili liquidabili;
- che i privilegiati falcidiati hanno avuto trattamento come chirografari;
 - che il calcolo delle spese in prededuzione sia avvenuto giusta determinazione di questo GD;
- che alla luce della tempistica per come modificata risulta rispettatp il requisito richiesto dalla Cassazione di soddisfacimento, almeno parziale ma effettivo, di tutti i creditori in un lasso di tempo ragionevole (Cass. Sezioni Unite, 1521/2013): il creditore ipotecario, infatti, ha un pagamento per un tempo corrispondente al piano di ammortamento, mentgre gli altri creditori in 5 anni;

Considerato:

- Che generica sia la contestazione in udienza del creditore ipotecario,
- Che ai sensi dell'art 12 bis co 4 l. n. 3/12 le contestazioni siano superabili se la prospettiva liquidatoria non possa essere per il creditore più soddisfacente;
- Che nella specie il professionista nominato ha espresso con motivazione convincente e fondata sui dati raccolti (V. relazione dell'OCC del novembre 2016, PAG. 9) convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- Che tra l'altro il secondo immobile è in titolarità della Biscardi solo in quota;
- Che gli immobili si trovano in paese della provincia;

Ritenuto, pertanto:

- di omologare il piano presentato;
- di disporre la pubblicità ex art 12 bis co 3 l. n. 3/2012



- 1) OMOLOGA il piano del consumatore proposto da BISCARDI LUANA e BRACO MICHELE;
- 2) Dispone la comunicazione da parte dell'OCC del presente decreto ai creditori;
- 3) **DISPONE** che l'organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 risolverà le eventuali difficolta' insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilerà sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarita'.

Si couch all'occ.
Cosenza, 8.2.2018

il

ıl

ıl

0

i

IL CANCELLERE
Glanluc Disano

Il Giudice monocratico Francesca Goggiamani

TRIBUMALE COMMARIO DI GOSENZA

Il Girdice con ordinanta del 15-02-2018

Sepsi 76 10 il 19-2-2018 cosi promede: "Digione
lo corretione del decreto di omologo sell'8-2-18

Mello intestozione ove è riportoto il nome
del gierrorente Converso Edocreto nel sensa che
los sia sostituito con i nomi shi Braco

Hiehere e Biscardi Cuana".

Cosenta, 19-02-2018



IL CANCELLIERE